

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico per esami e titoli per l'ammissione al 15° corso biennale (2010-2012) di 100 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri, integrato e modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente la delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTO** il decreto dirigenziale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle

imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, e che prevede, tra l'altro, la possibilità, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso di poter richiedere specifici requisiti psicofisici;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relativa all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** la direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2007;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso per esami e titoli per l'ammissione al 15° corso biennale 2010–2012 di 100 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, pari al 70% delle vacanze organiche di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 198/1995, con riserva per l'amministrazione di revocare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione della legge di bilancio dello Stato nonché della relativa legge finanziaria o di ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica;
- RAVVISATA** l'opportunità di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare cui sottoporre i concorrenti, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTA** la lettera n. 627/1–3–IS del 15 luglio 2009 con la quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 15°

concorso biennale per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il foglio del 27 luglio 2009 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha prestato l'assenso all'emanazione dei bandi di concorso per allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006 concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare, per il quale il più anziano dei Vice Direttori militari o, in assenza di entrambi, il Vice Direttore civile, sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

D E C R E T A

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per esami e titoli per l'ammissione al 15° corso biennale (2010–2012) di 100 (cento) allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 100 (cento) posti messi a concorso:
 - a) 10 (dieci) sono riservati ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
 - b) 1 (uno) è riservato ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati non coperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
4. Il numero dei posti potrà subire modificazioni fino alla data di effettivo inizio del corso per soddisfare eventuali sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla consistenza del ruolo ispettori. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti ovvero di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili nè prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2010. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª Serie speciale.
5. Avverso il presente bando è ammesso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:
 - a) entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, precisando che, trattandosi di atto emesso da organo centrale dello Stato, la competenza è del TAR del Lazio con sede in Roma (articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
 - b) entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
 - a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma, gli allievi carabinieri, nonché gli allievi ufficiali dell'Arma in ferma prefissata, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

- 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino alle prove di efficienza fisica previste dal successivo articolo 9;
 - 2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nell'anno 2009 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo a quelli sopra indicati;
 - 3) non abbiano superato il 30° anno di età;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della "consegnà";
 - 5) non abbiano riportato una qualifica inferiore a "nella media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri;
 - 7) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospesi dall'impiego, dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
- b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
- 1) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare o per una durata non inferiore alle ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato a 28 anni, qualunque sia stato il grado rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati condannati per delitti non colposi né siano stati sottoposti a misure di prevenzione né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
 - 4) siano in possesso dei requisiti morali richiesti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonché di quelli previsti dall'articolo 17, comma 2 della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte;
 - 5) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nell'anno 2009 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Università dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo a quelli sopra indicati;
 - 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia;
 - 7) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 2 agosto 2007, n. 130.
2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitino dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno

riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.

3. L'ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9 nonché al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi articoli 10 e 12.
4. I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, ad eccezione per l'età e del titolo di studio di cui al precedente comma 1, lettere a), numero 2) e lettera b), numero 5), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'articolo 3 e, devono essere mantenuti fino alla data di effettivo incorporamento presso la scuola marescialli e brigadieri. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal comma 5.
5. L'amministrazione può disporre, in ogni momento ed anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento motivato del Direttore per il personale militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
6. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Articolo 3

Domanda di partecipazione al concorso

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:
 - a) presentata on-line sul sito www.carabinieri.it – area concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento provvederà a raccogliere le domande, a stamparle e a farle sottoscrivere ai concorrenti all'atto della loro presentazione alla prova preliminare o a quella scritta di cui al successivo articolo 11 (qualora la prova preliminare non abbia luogo) per la conferma dell'avvenuto inoltro. La domanda presentata on-line non potrà essere modificata all'atto della sottoscrizione e non dovrà essere spedita a mezzo raccomandata;
 - b) redatta, in alternativa alla presentazione on-line, sull'apposito modulo (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito www.carabinieri.it, firmata per esteso dal concorrente e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La firma, da porre necessariamente in forma autografa non deve essere autenticata. La mancata sottoscrizione renderà la domanda irricevibile. I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda anche su modulo non conforme all'allegato A, purché contenente gli stessi dati, ed inoltrare, per il tramite delle autorità diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine.
2. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresì, presentare copia della domanda di partecipazione al comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'articolo 4.
3. Nella domanda il concorrente, oltre a rilasciare le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda (fac-simile in allegato A), dovrà indicare:
 - a) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo del codice di avviamento postale e, se possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Il concorrente che, successivamente alla presentazione della domanda,

viene incorporato in un reparto/ente militare deve comunicare subito, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, il reparto/ente presso il quale presterà servizio ed il relativo indirizzo. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo telegramma, al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

- b) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire nell'anno 2009. Il concorrente che, all'atto della presentazione della domanda, non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verrà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicare, a mezzo telegramma, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso – viale Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, il concorrente dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
- d) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I concorrenti dovranno impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri.

Art. 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. Per consentire l'esame dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e la valutazione dei titoli di cui all'articolo 16, i comandi dell'Arma dei carabinieri, ricevuta dai concorrenti in servizio copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno trasmettere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 7:
 - a) copia della documentazione matricolare e caratteristica, aggiornata alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - b) specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato presso reparti dell'Arma, incluso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma dei carabinieri in qualità di allievo.

Articolo 5

Commissioni

1. Con successivi decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice per la valutazione della prova preliminare, della prova scritta, della prova orale e della prova facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria finale di merito;
 - b) commissione tecnica per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) commissione tecnica (collegio medico) per gli accertamenti sanitari;
 - d) commissione tecnica per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Generale di brigata, presidente;
 - b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro;
 - d) un Maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sarà sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o in mancanza da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua.

Qualora il numero dei concorrenti risulti superiore a 1.000 (mille) unità, per ogni gruppo di almeno 500 (cinquecento) candidati sarà nominata con provvedimento del Direttore generale del personale militare apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, qualora il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i concorrenti saranno assegnati alla commissione ed alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.

3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario;

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico.
4. La commissione tecnica (collegio medico), di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
 - a) un ufficiale medico dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale superiore medico dell'Arma dei carabinieri, membro;
 - c) un ufficiale inferiore medico dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione tecnica di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:
 - a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Detta commissione potrà avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova preliminare;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneità psico-fisica;

- d) prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 1, comma 2, lettera a), che intendano svolgere la prova in quest'ultima lingua);
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova facoltativa di lingua straniera.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto dirigenziale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti – compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto dirigenziale – all'atto dello svolgimento della prova scritta dovranno esibire la carta d'identità oppure altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità ed essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 7

Prova preliminare

1. Qualora la prova preliminare abbia luogo, i concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti, alla prova preliminare di cui all'allegato B, numero 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nei trenta giorni antecedenti lo svolgimento della prova preliminare sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti.
2. La prova preliminare, qualora abbia luogo, verrà svolta a partire dal 24 settembre 2009. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova – ovvero che la prova sarà effettuata – saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale – 4^a Serie speciale del 18 settembre 2009, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, consultabile anche sui siti web www.persomil.difesa.it e www.carabinieri.it. Nella medesima Gazzetta ufficiale potrà essere comunicato il rinvio ad una data successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova.
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line o della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità nonché di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova venga svolta in più di una sessione non sarà consentita la presentazione di eventuali richieste di modifica del turno di presentazione. Eventuali istanze, opportunamente motivate (da inviare a mezzo telegramma o fax al numero 0633566948), che rivestano il carattere di eccezionalità, saranno valutate in relazione alla compatibilità con le esigenze organizzative della prova stessa. La risposta alle predette istanze sarà fornita a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. La prova si svolgerà secondo le modalità fissate in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle dell'articolo 13, commi 1, 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. In base al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti nella prova preliminare verrà formata una graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alle prove successive.

7. Saranno ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica, di cui all'articolo 9, i primi 1.300 (milletrecento) concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma 6, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
8. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, saranno resi noti nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Sezione relazioni con il pubblico – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – telefono 0680982935. Nella Gazzetta ufficiale – 4ª Serie speciale del 30 ottobre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, sarà data comunicazione della pubblicazione dell'esito della prova di preliminare. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 8

Documenti da produrre per l'ammissione alle prove efficienza fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, all'atto della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitino in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato determinerà la non ammissione del concorrente alle prove di efficienza fisica;
 - b) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la finalità indicate nell'articolo 10, comma 11;
 - c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata, attestante l'effettuazione, da non più di due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali;
 - d) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari;
 - e) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (per i concorrenti di sesso femminile);
 - f) certificato di cui all'articolo 10, comma 6, del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e conforme al già citato allegato D al presente decreto, per i soli concorrenti affetti da glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD);
 - g) attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (solo per i concorrenti che ne abbiano dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione ai fini della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e qualora militari non risulti trascritto a matricola;
 - h) documentazione attestante il diritto ad usufruire della riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) (solo per i candidati che abbiano dichiarato nella domanda di essere orfani, o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero invalidi di cui all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68).
2. All'atto della presentazione presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma), i concorrenti vincitori che non siano militari in servizio nell'Arma dei carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti e consegnare i seguenti documenti:

- a) certificato plurimo delle vaccinazioni;
 - b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh;
 - c) eventuale referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace, se effettuato presso organi sanitari militari o strutture sanitarie pubbliche entro i sei mesi precedenti la data dell'incorporamento;
 - d) test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata convenzionata con Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare gli allievi, a richiesta del 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri, i concorrenti vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e attestare di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di non essere iscritto presso alcuna università.

Articolo 9

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo a partire dalla prima decade di novembre 2009, saranno svolte con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I concorrenti convocati dovranno:
 - a) presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito);
 - b) produrre i documenti indicati nel precedente articolo 8, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità e del test di gravidanza, non consentirà l'ammissione del concorrente a sostenere dette prove.
2. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile e femminile si svolgeranno secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato C.
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e il candidato non sarà ammesso ai successivi accertamenti sanitari e sarà escluso dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato C al presente decreto, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16.
4. L'allegato C contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di infortunio verificatosi prima dello svolgimento degli esercizi.
5. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di nuova convocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 11, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.

Articolo 10

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare in qualità di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale nuova convocazione vale quanto indicato nel precedente articolo 9, comma 6 del presente decreto.
3. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni citate nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita odontoiatrica;
 - d) visita otorinolaringoiatrica;
 - e) visita psichiatrica;
 - f) visita ortopedica;
 - g) analisi completa delle urine, compresa la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
 - h) analisi del sangue concernente:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) glicemia;
 - 3) azotemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) transaminasemia (ALT-AST);
 - 6) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 7) G6PD (metodo quantitativo).

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico.

5. La commissione potrà inoltre disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. I concorrenti affetti da deficit di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di (G6PD), eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi da quella di presentazione al Centro nazionale di selezione e reclutamento. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto certificato non consentirà l'ammissione del concorrente agli accertamenti psico-fisici. I medesimi concorrenti affetti da deficit di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), che saranno stati giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Gli accertamenti sanitari verificheranno:

- a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
- b) per i restanti concorrenti il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2.

Saranno inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

- 1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile e a cm. 161, se di sesso femminile;
- 2) apparato visivo (VS) 2 acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate (è ammessa tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK).

8. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo";
- b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.

9. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti da:

- a) imperfezioni ed infermità che:
 - 1) siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente;
 - 2) comportino, per delineare il profilo sanitario, l'attribuzione di un coefficiente uguale o superiore a "2" per l'apparato psichico e a "3" per tutti gli altri coefficienti.
- b) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso struttura ospedaliera militare o civile;
- c) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Costituiscono altresì motivo di non idoneità le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per sede, dimensioni o natura, compromettano il decoro della persona e dell'uniforme stessa.

10. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati "inidonei" non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

11. In caso di positività del test di gravidanza di cui all'articolo 8, comma 1 la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Articolo 11

Prova scritta

- 1. I concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalità della prova sono indicati nell'allegato B, numero 2 al presente decreto.
- 2. Detta prova avrà luogo il 16 dicembre 2009. La sede ed eventuali modifiche della data di svolgimento della prova saranno rese note con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale dell'11 dicembre 2009, ovvero in quella alla quale la stessa dovesse fare

rinvio, consultabile anche sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

3. I concorrenti ammessi alla prova scritta, per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti psico-fisici, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e di documento d'identità rilasciato da un'amministrazione dello Stato in corso di validità. Durante lo svolgimento della prova sarà consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice.
4. I concorrenti assenti all'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova scritta si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.
7. L'esito della prova ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari di controllo, quelli attitudinali e la prova orale di cui agli articoli 12 e 13, saranno resi disponibili sui siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – Servizio relazioni con il pubblico – viale dell'Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – telefono 0680982935. Nella Gazzetta ufficiale – 4ª Serie speciale del 2 aprile 2010, ovvero in quella alla quale la stessa farà rinvio, sarà data comunicazione della pubblicazione dell'esito della prova scritta. Solo detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 12

Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

1. I concorrenti che supereranno la prova scritta saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovrà far pervenire al predetto Centro – Ufficio concorsi e contenzioso richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria finale di cui all'articolo 16, comma 1, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti dalla commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) per la conferma del possesso dell'idoneità psico-fisica già accertata con le modalità di cui all'articolo 9. Detti accertamenti saranno svolti con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. La conferma dell'idoneità sanitaria verrà eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

4. I concorrenti che risulteranno inidonei al termine degli accertamenti sanitari di controllo saranno esclusi dal concorso.
5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine dei predetti accertamenti saranno sottoposti, a cura della commissione tecnica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalità definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
6. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione tecnica esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di "idoneità" o di "inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto seduta stante, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Articolo 13 **Prova orale**

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali effettueranno la prova orale, verosimilmente, dal 12 aprile 2010.
2. Le date di convocazione saranno rese note con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7.
3. La prova orale verterà sulle materie di cui al programma riportato nell'allegato B, numero 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sarà valutato dalla commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento – Ufficio concorsi e contenzioso, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax – numero 0633566948) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La nuova convocazione, che potrà essere disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria finale, di cui all'articolo 16, avverrà a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma.
5. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 16.

Art. 14 **Prova facoltativa di lingua straniera**

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, consisterà in una prova scritta in non più di una lingua scelta, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo, albanese, turco, arabo, russo e cinese (i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui articolo 1, comma 2, lettera a), non potranno scegliere per la prova facoltativa la lingua tedesca). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) permetterà di sostenere la successiva prova orale di lingua. Le prove si svolgeranno con le modalità e sui programmi stabiliti nell'allegato B, numero 4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai concorrenti che supereranno entrambe le prove, sarà assegnata una votazione finale in trentesimi pari alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta ed in quella orale. A detta votazione corrisponderà, per ciascuna lingua, il seguente punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 16:
 - a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
 - 1) da 0,00/30 a 17,99/30: 0,00;
 - 2) da 18,00/30 a 21,00/30: 0,20;
 - 3) da 21,01/30 a 24,00/30: 0,40;
 - 4) da 24,01/30 a 26,00/30: 0,60;

- 5) da 26,01/30 a 28,00/30: 1,00;
 - 6) da 28,01/30 a 30,00/30: 1,50.
- b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
- 7) da 0,00/30 a 17,99/30: 0,00;
 - 8) da 18,00/30 a 21,00/30: 0,50;
 - 9) da 21,01/30 a 24,00/30: 1,50;
 - 10) da 24,01/30 a 26,00/30: 2,50;
 - 11) da 26,01/30 a 28,00/30: 4,00;
 - 12) da 28,01/30 a 30,00/30: 4,50.

Articolo 15

Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede delle prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione.

Articolo 16

Graduatoria finale di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove di cui all'articolo 6, comma 1, saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. La graduatoria sarà formata sommando la media aritmetica delle votazioni attribuite a ciascun concorrente nella prova scritta ed in quella orale, agli incrementi attribuiti per:
 - a) le prove di efficienza fisica;
 - b) la prova facoltativa di lingua straniera;
 - c) il possesso:
 - 1) della laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente: 0,5 punti;
 - 2) della laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente: 0,3 punti;
 - d) il servizio prestato nell'Arma dei carabinieri, in altra Forza armata o Forza di polizia: fino ad un massimo di 1,5 punti.
3. A parità di merito si terrà conto, ai fini della formazione delle graduatorie del possesso di uno o più dei titoli di preferenza di cui al successivo comma 4.
4. Sarà data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attività di servizio, al candidato avente maggior anzianità di grado, maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri, al

candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli. In caso di ulteriore parità è preferito l'aspirante più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di titoli di preferenza deve fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i previsti controlli.

5. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
6. La graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata con decreto del Direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicata sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa e nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
7. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1 comma 1, lettere a) e b).
8. I titoli di cui al comma 2, lettere c) e d) saranno ritenuti validi solo se:
 - a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 - b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 17 **Accertamento dei requisiti**

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e del possesso dei titoli di cui all'articolo 16, comma 2, lettere c) e d) del presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti.
4. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale;
 - b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 18 **Ammissione al corso e posizione**

1. I concorrenti ammessi al corso allievi marescialli, se provenienti:
 - a) dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione;
 - b) dagli allievi carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri;
 - c) dagli allievi ufficiali in ferma prefissata, ottengono la commutazione della ferma già

contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono promossi Carabinieri nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma;

- d) dagli ufficiali in ferma prefissata, accedono al corso con il grado di Carabiniere previa rinuncia al grado;
 - e) dai militari dell'Arma dei carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di polizia, accedono al corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.
3. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola marescialli e brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a decorrere dalla quale assumerà la qualità di allievo.
 4. I frequentatori del 15° corso biennale allievi marescialli saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea previsto dal piano di studi della Scuola marescialli e brigadieri. I frequentatori, pertanto, non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'università, pena l'esclusione dal corso.

Articolo 19 **Presentazione al corso**

1. Il 15° corso biennale allievi marescialli, della durata di due anni accademici, avrà inizio entro la fine dell'anno 2010 presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) e si svolgerà secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i concorrenti a decorrere dal 10° giorno antecedente la data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni inerenti al reclutamento, compresa la visita medica per accertare se, in relazione al disposto di cui al comma 4 dell'articolo 2, siano ancora in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolvano entro 10 giorni dalla data fissata per la presentazione, comporteranno l'esclusione dal concorso e la sostituzione con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
3. Le concorrenti che, all'atto della visita medica di cui al precedente comma 2, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 11, saranno escluse dal concorso con le modalità indicate all'articolo 18 e sostituite con altri candidati idonei, in ordine di graduatoria.
4. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e che sarà reso disponibile nei siti www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it, nonché presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri – V Reparto – Ufficio relazioni con il pubblico – Piazza Bligny n. 2 – 000197 Roma – telefono 0680982935, a partire dal 13 settembre 2010. Detto avviso potrà far altro rinvio ad altra data.
5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso il citato 1° Reggimento allievi marescialli e brigadieri in Velletri (Roma) nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Gli aspiranti – per comprovati gravi motivi, da preavvisare tramite il competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino al 10° giorno dalla data fissata.
6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Articolo 20
Nomina a maresciallo

1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso biennale saranno nominati marescialli e destinati presso i Reparti d'impiego secondo le modalità all'epoca vigenti.

Articolo 21
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2009

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to (Ammiraglio di divisione Gerald TALARICO)

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
VIALE TOR DI QUINTO 119 - 00191 ROMA (1)

Allegato A

Il/La sottoscritto/a chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al 15° corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.

A tal fine, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

PROV.

C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

VIA

NUMERO CIVICO

DATA DI NASCITA GG.MM.AA

SESSO (M/F)

CODICE FISCALE

COMUNE DOVE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

PROV.

C.A.P.

INDIRIZZO AL QUALE INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI (Via o Piazza)

NUMERO CIVICO

RECAPITO TELEFONICO AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI

RECAPITO TELEFONICO MOBILE AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI ANCHE A MEZZO SMS

INDIRIZZO E-MAIL AL QUALE RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI (articolo 7, comma 4-articolo 9, comma 5-articolo 10, comma 2-articolo 12, comma 2, articolo 13, comma 4)

DI VOLER SOSTENERE LA PROVA FACOLTATIVA NELLA SEGUENTE LINGUA STRANIERA – SOLO UNA A SCELTA TRA (*):

INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO ALBANESE ARABA CINESE RUSSA TURCA

(*): *I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo possono scegliere solo tra inglese, francese, spagnolo, albanese, arabo, cinese, turco e russo.*

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata o telegramma, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso;
- di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____, conseguito il ___/___/___ con il voto di _____ presso _____;
- di poter conseguire entro il 31 dicembre 2009 presso _____ il seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____;
- di essere cittadino/a italiano/a (2);
- di essere SI NO in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni – norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano) e voler sostenere la prova scritta in lingua ITALIANA TEDESCA ;
- di aver diritto SI NO alla riserva di posti di cui all'art.18, comma 2 della legge 12 marzo 1999 nr. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili). Se "SI", indica le generalità del coniuge o del genitore deceduto:
Cognome _____, Nome _____, grado di parentela _____.

./.

comune di nascita _____, data di nascita
 ___/___/___.

Segue Allegato A

- di essere SI NO iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____ (3);
- di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di aver prestato i seguenti servizi (4): _____;
- di non essere stato/a prosciolto/a, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (5): _____
- di essere SI NO in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza tra quelli indicati nell'articolo 16, comma 4 del _____ bando _____ di concorso: _____;
- di essere SI NO in possesso del/i seguente/i titolo/i di merito tra quelli indicati nell'articolo 16, comma 2, lettere _____ c) _____ e _____ d) _____ del _____ bando _____ di concorso (6)(7): _____
- di aver prestato o di prestare il servizio militare in qualità di _____ presso _____ dal ___/___/___ al ___/___/___ (per i concorrenti che abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato) (7);

SOLO PER I CONCORRENTE DI SESSO MASCHILE

- di appartenere al centro documentale (ex distretto militare) di _____ o alla capitaneria di porto di _____;
- di aver effettuato la visita di leva con il seguente esito (barrare solo la/le casella/e di interesse):
 riformato rivedibile dispensato idoneo con il seguente profilo sanitario: _____;
- di non aver effettuato la visita di leva;
- di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;

SOLO PER I CONCORRENTI IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

- di essere (indicare il grado) _____ e di essere in servizio presso il seguente Reparto/Ente: _____
 via o piazza _____ nr. ___ Prov. _____
 C.A.P. _____ Comune _____;
- di non essere sospeso dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado;
- di non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
- di non trovarsi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
- di non aver riportato nell'ultimo biennio o nel periodo prestato (se inferiore a 2 anni) sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- di non essere stato giudicato non idoneo all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.

- di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito;
- di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso (decreto legislativo n. 196/2003).

(Luogo e data di sottoscrizione)

(Firma autografa del concorrente)

~~~~~

#### NOTE

- (1) Le domande possono essere presentate on-line sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) – area concorsi oppure, in alternativa alla presentazione on-line, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  
I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri devono consegnare copia della domanda al comando del reparto/ente di appartenenza.  
Copia della domanda presentata on-line oppure della ricevuta della ricezione della stessa dovrà essere portata al seguito ed esibita all'atto della presentazione alla prova preliminare o alla prova scritta, qualora la prova preliminare non abbia avuto luogo.
- (2) In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari.
- (3) In caso di mancata iscrizione indicare il motivo in apposita dichiarazione da allegare alla domanda.
- (4) Indicare i servizi prestati e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
- (5) In caso contrario indicare le condanne, le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale.
- (6) Se in possesso della laurea magistrale/specialistica o della laurea/laurea di primo livello o titolo equivalente dovranno essere indicati il tipo di laurea, la durata del corso di studi, la data e l'Università (con l'indicazione dell'indirizzo) ove è stata conseguita.
- (7) Se militare in servizio, dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio, nonché ogni altro precedente servizio prestato. Qualora già collocato in congedo dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, l'indirizzo dell'ultimo reparto/ente presso il quale ha prestato servizio, nonché il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo.

Ove è richiesto di barrare una casella contrassegnata con  e sia necessario fornire risposta, utilizzare la lettera X. Il modulo deve essere compilato a stampatello, utilizzando una penna a sfera con inchiostro nero. In caso di errore nella compilazione del modulo o qualora lo stesso sia macchiato non si dovranno apportare correzioni o cancellature, ma occorrerà compilare un altro modulo.

## PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

1. **Prova preliminare** (articolo 7 del bando).

La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consisterà nella somministrazione di 100 (cento) quesiti a risposta multipla predeterminata su argomenti di cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e su elementi di lingua italiana, intesi ad accertarne il grado di conoscenza, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di una lingua straniera tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, nonché la capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.

La commissione, prima dell'inizio della prova (di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai concorrenti il materiale necessario (questionario, modulo risposta test, etc.) e fornirà ai medesimi tutte le informazioni necessarie all'espletamento della prova stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e le norme comportamentali da osservare pena l'esclusione dal concorso.

Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova, la commissione adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test consegnati dai concorrenti e con l'ausilio di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, provvederà alla correzione della prova al termine di ogni turno.

Contestualmente alla pubblicazione del bando di concorso nel Giornale ufficiale della difesa, sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it) sarà resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i predetti quesiti..

2. **Prova scritta** (articolo 11 del bando).

La prova, della durata di cinque ore:

- a) consisterà in un elaborato inteso ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva del precedente articolo 2, comma 1, lettera a), che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua);
- b) sarà svolta, sui programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, su argomenti estratti a sorte tra i tre predisposti dalla commissione esaminatrice.

La prova dovrà essere redatta su appositi fogli di carta (originale e minuta) distribuiti prima della prova, recanti il timbro del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e vistati da un membro della commissione. Gli elaborati presentati su carta non timbrata e non contrassegnata non saranno ritenuti validi. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rileverà sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. Verranno altresì esclusi tutti i concorrenti che potranno in essere comportamenti idonei a rendere identificabile i propri elaborati.

3. **Prova orale** (articolo 13 del bando).

La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle seguenti materie:

- a) storia:
  - 1) la rivoluzione francese. Napoleone e l'Europa;
  - 2) la restaurazione e le rivoluzioni europee degli anni '20 e '30;
  - 3) le rivoluzioni del 1848 e la prima guerra d'indipendenza in Italia;
  - 4) il processo di unificazione italiana: dal decennio alla proclamazione del regno d'Italia;
  - 5) la lotta per l'egemonia continentale e il processo di unificazione della Germania;
  - 6) l'età della destra e della sinistra storiche in Italia e la questione meridionale;
  - 7) imperialismo e colonialismo;

- 8) l'età giolittiana;
- 9) la prima guerra mondiale;

Segue Allegato B

- 10) la rivoluzione russa;
- 11) l'eredità della grande guerra, il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo;
- 12) la crisi economica del '29; l'Europa negli anni trenta: totalitarismi e democrazie;
- 13) la seconda guerra mondiale;
- 14) dalla ricostruzione alla guerra fredda: nascita del bipolarismo;
- 15) la decolonizzazione;
- 16) l'Italia del secondo dopoguerra agli anni del miracolo economico;
- 17) distensione e confronto: dal bipolarismo al multipolarismo;

b) geografia:

- 1) fenomeni vulcanici:
  - a) il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica;
  - b) vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
  - c) altri fenomeni legati all'attività vulcanica;
  - d) distribuzione geografica dei vulcani;
  - e) rischi vulcanici;
- 2) fenomeni sismici:
  - a) natura ed origine del terremoto;
  - b) propagazione e registrazione delle onde sismiche;
  - c) la forza di un terremoto;
  - d) effetti del terremoto;
  - e) distribuzione dei terremoti e tettonica della placche;
  - f) terremoti ed interno della terra;
  - g) difesa dei territori;
  - h) previsione, controllo e prevenzione di un sisma;
- 3) bradisismi:
  - a) natura ed origine dei bradisismi;
  - b) distribuzione di un bradisisma;
- 4) elementi di climatologia:
  - a) i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, i cicloni, i tifoni e le trombe d'aria;
  - b) fattori naturali ed umani che possono favorire un cambiamento climatico;
- 5) elementi di geografia economica:
  - a) organismi politici internazionali e problemi del mondo attuale. L'ONU e la FAO;
  - b) il problema dell'energia. Nuove prospettive tecnologiche e geoeconomiche delle industrie;
  - c) l'agricoltura e le attività primarie. Verso un'economia post-industriale. Le città e il territorio;
  - d) geografia della povertà e flussi migratori;
- 6) l'Italia:
  - a) le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica della popolazione. Nazione, Stato ed autonomie locali. Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione dell'economia e del territorio. Evoluzione dell'industria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle industrie manifatturiere;
  - b) caratteri strutturali dell'agricoltura. Le produzioni agricole e forestali. Le produzioni dell'allevamento e della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
  - c) vie di comunicazione e traffici;
- 7) l'Europa:
  - a) l'Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico-economici e problemi sociali;
  - b) organizzazioni internazionali e rapporti con il resto del mondo;

- c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l'Irlanda, gli stati scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del mediterraneo

Segue Allegato B

orientale, gli stati iberici, gli stati dell'Europa centro-orientale, gli stati dell'Europa sud-orientale;

- 8) i paesi extra europei:
- a) l'America del nord: caratteristiche fisiche e geografiche;
  - b) le popolazioni. L'economia. Il capitalismo americano. Rapporti e relazioni internazionali;
  - c) l'America latina: territorio e storia. Caratteristiche fisiche e geografiche;
  - d) il Messico;
  - e) il Brasile;
  - f) la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La popolazione. Le campagne e l'industria;
  - g) le contraddizioni dell'economia;
  - h) il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristiche del territorio. La popolazione e l'economia;
  - i) Medio-Oriente (Iran, Iraq, Afganistan, Arabia Saudita, Kuwait e Jemen) e Nord –Africa: (Magreb ed Egitto); le terre del deserto, dell'Islam e del petrolio;
- 9) importazioni ed esportazioni:
- a) comunicazioni del nostro paese con gli altri paesi del mondo;
  - b) turismo e bilancia dei pagamenti;
- c) elementi di diritto costituzionale:
- 1) principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
  - 2) diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici;
  - 3) ordinamento della Repubblica:
    - a) il Parlamento: le Camere e la formazione delle leggi;
    - b) il Presidente della Repubblica;
    - c) il Governo: il Consiglio dei Ministri, la Pubblica Amministrazione, gli organi ausiliari;
    - d) la Magistratura;
    - e) le Regioni, le Provincie, i Comuni;
  - 4) garanzie costituzionali:
    - a) la Corte Costituzionale;
    - b) la revisione della Costituzione;
    - c) le leggi costituzionali;
  - 5) il trattato di Maastricht e l'Unione europea;
  - 6) la cooperazione internazionale:
    - 1) l'ONU: organi e compiti;
    - 2) la NATO: organi e compiti.

4. **Esame facoltativo di lingue** (articolo 14 del bando).

La prova, che sarà sostenuta nella lingua straniera indicata nella domanda di partecipazione al concorso (massimo una), consisterà:

- a) nella somministrazione di un questionario comprendente 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla predeterminata. Durante lo svolgimento della prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, non sarà consentito l'uso di alcun ausilio didattico;
- b) in un colloquio, della durata massima di 20 minuti, che avrà come oggetto:
  - 1) la lettura di un brano di senso compiuto, con sintesi e valutazione personale;
  - 2) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano stesso.

Coloro che partecipano anche al concorso per l'ammissione al 7° Corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri effettueranno la prova una sola volta. I risultati conseguiti saranno considerati validi per entrambi i concorsi.

Allegato C

**PROVE DI EFFICIENZA FISICA**

Concorrenti di sesso maschile

| ESERCIZIO                      | PARAMETRI DI RIFERIMENTO                                                     | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ACQUISIBILE       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| <b>PROVE OBBLIGATORIE</b>      |                                                                              |          |                             |
| CORSA PIANA<br>1000 METRI      | tempo superiore a 4' 20''                                                    | INIDONEO |                             |
|                                | tempo compreso tra<br>3' 56'' e 4' 20''                                      | IDONEO   | 0 punti                     |
|                                | tempo inferiore o uguale a 3' 55''                                           | IDONEO   | 0,5 punti                   |
| PIEGAMENTI<br>SULLE<br>BRACCIA | piegamenti inferiori a 12<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni          | INIDONEO |                             |
|                                | piegamenti compresi tra 12 e 20<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni    | IDONEO   | 0 punti                     |
|                                | piegamenti uguali o superiori a 21<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni | IDONEO   | 0,5 punti                   |
| <b>PROVE FACOLTATIVE</b>       |                                                                              |          |                             |
| SALTO IN<br>ALTO               | altezza cm. 1,20<br>un tentativo                                             |          | 0,5 punti                   |
| TRAZIONI<br>ALLA SBARRA        | trazioni almeno 3<br>tempo massimo 2'                                        |          | 0,5 punti                   |
|                                |                                                                              |          | Totale massimo<br>2,0 punti |

Concorrenti di sesso femminile

| ESERCIZIO                      | PARAMETRI DI RIFERIMENTO                                                     | GIUDIZIO | PUNTEGGIO ACQUISIBILE |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| <b>PROVE OBBLIGATORIE</b>      |                                                                              |          |                       |
| CORSA PIANA<br>1000 METRI      | tempo superiore a 5' 00''                                                    | INIDONEO |                       |
|                                | tempo compreso tra<br>4' 36'' e 5' 00''                                      | IDONEO   | 0 punti               |
|                                | tempo inferiore o uguale a 4' 35''                                           | IDONEO   | 0,5 punti             |
| PIEGAMENTI<br>SULLE<br>BRACCIA | piegamenti inferiori a 10<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni          | INIDONEO |                       |
|                                | piegamenti compresi tra 10 e 17<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni    | IDONEO   | 0 punti               |
|                                | piegamenti uguali o superiori a 18<br>tempo massimo 2'<br>senza interruzioni | IDONEO   | 0,5 punti             |
| <b>PROVE FACOLTATIVE</b>       |                                                                              |          |                       |
| SALTO IN                       | altezza cm. 1,00                                                             |          | 0,5 punti             |

|                         |                                       |                             |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ALTO                    | un tentativo                          |                             |
| TRAZIONI<br>ALLA SBARRA | trazioni almeno 2<br>tempo massimo 2' | 0,5 punti                   |
|                         |                                       | Totale massimo<br>2,0 punti |

Segue Allegato C

### **DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA**

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza.

Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione del candidato dal concorso. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non inciderà sulla già conseguita idoneità al termine degli esercizi obbligatori.

Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi darà luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità a fianco di ciascuno indicate.

I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. La commissione, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento ad altra data l'effettuazione delle prove.

Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della Federazione sportiva italiana.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

**CERTIFICATO MEDICO**  
(articolo 10, comma 6 del bando)

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
 residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 codice fiscale \_\_\_\_\_  
 documento d'identità:  
 tipo \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_  
 rilasciato in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_.

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute ed:

- è affetto  NO  SI (1) da deficit di glucosio6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD);
- risulta  NO  SI (1) aver avuto manifestazioni emolitiche.

Note:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver fornito tutti gli elementi informativi richiesti in merito ai dati di cui sopra, con particolare riferimento a ricoveri ospedalieri.

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare nelle Forze armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

Luogo e data di rilascio \_\_\_\_\_

IL MEDICO

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

-----

Nota

(1) barrare con una X la casella d'interesse.

**DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE**  
(articolo 10, comma 6, del bando)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_  
documento d'identità: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
Ente di appartenenza \_\_\_\_\_

**DICHIARA:**

- a) di aver fornito all'ufficiale medico che ha eseguito la visita elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD-favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
- b) di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
- c) di essere stato informato, in maniera adeguata e comprensibile, dallo stesso ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni patologiche delle crisi emolitiche;
- d) di sollevare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Firma del dichiarante

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica eseguita il \_\_\_\_\_

L'UFFICIALE MEDICO

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

Note

1. La dichiarazione di ricevuta informazione è predisposta dal Centro di selezione e dall'Ente di appartenenza del militare e compilata a cura dell'ufficiale medico che ha eseguito la visita.
2. Gli originali delle dichiarazioni devono essere conservati nella documentazione personale dell'interessato.
3. Le copie delle dichiarazioni di ricevuta informazione, unitamente a copia del certificato di stato di buona salute, devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
4. Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.